

# MODELLO ORGANIZZATIVO



Via dei Glicini, 93 – Roma  
Partita Iva 011110841002

	REVISIONI					
EDIZIONE: seconda	0	1	2	3	4	5
Data	08.11.2018					
Emessa da	Rappresentante Legale					
Motivazione	Introduzione reato ex art 25 terdecies e whistleblowing					

## **INDICE**

### **PARTE GENERALE**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
  - 1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti
  - 1.2. Fattispecie di reato individuale dal decreto e dalle successive modificazioni
  - 1.3. Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente
  - 1.4. Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo
  - 1.5. Sanzioni applicabili
    - 1.5.1. Sanzione Pecuniaria
    - 1.5.2. Sanzione interdittiva
2. LINEE GUIDA
3. PRESENTAZIONE AZIENDALE
  - 3.1. Autorizzazioni, Accreditementi e Convenzioni
  - 3.2. Dati Aziendali
  - 3.3. Organigramma
  - 3.4. Dichiarazione programmatica
  - 3.5. Modalità di modifica e integrazione del modello
  - 3.6. Funzione del modello
  - 3.7. Modello e codice etico
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N.231/01
  - 4.1. La costruzione, implementazione e vigilanza del modello organizzativo
  - 4.2. Adozione del modello organizzativo
  - 4.3. Informazione e formazione
  - 4.4. Informazione ai fornitori, collaboratori, consulenti e partner
  - 4.5. Meccanismi di segnalazione (whistleblowing)
5. ANALISI DEI RISCHI DI REATI EX D.LGS. 231/2001
  - 5.1. Responsabilità della struttura sanitaria
  - 5.2. Il meccanismo di esonero della struttura dalle responsabilità
  - 5.3. Il sistema sanzionatorio
  - 5.4. Aree nel cui ambito possono essere commessi reati
6. MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATI EX D.LGS. 231/2001
  - 6.1. Individuazione delle aree di rischio
  - 6.2. Definizione del rischio accettabile
  - 6.3. Il livello dei rischi e la matrice di valutazione del rischio
7. ORGANISMO DI VIGILANZA
  - 7.1. Nomina dell'organismo di vigilanza
  - 7.2. Funzioni poteri e compiti
  - 7.3. Funzionamento dell'OdV
  - 7.4. Obblighi del rappresentante legale della struttura nei confronti dell'organismo di vigilanza
  - 7.5. Flussi informativi da e verso l'organo di vigilanza
8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
  - 8.1. I principi generali
  - 8.2. Criteri di applicazione delle sanzioni
  - 8.3. SANZIONI DI CUI ALL'ART.5 LETT. B) DEL DECRETO

#### 8.4.Sanzioni per il personale rapporto libero professionale e per i fornitori

### **PARTE SPECIALE**

## **PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI:**

1. Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
2. Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata - Art. 10 L. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale
4. Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
5. Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio
6. Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari
7. Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
8. Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
9. Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale
10. Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato
11. Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
12. Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
13. Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
14. Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
15. Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali
16. Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
17. Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Reati di istigazione al razzismo e xenofobia



# **PARTE GENERALE**

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

### **1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo.

In base al Decreto, infatti l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.

In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio.

La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

### **1.2. Fattispecie di reato individuale dal decreto e dalle successive modificazioni**

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato. Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater);

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati di istigazione al razzismo xenofobia (art. 25 terdecies);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento nei paragrafi successivi.

### **1.3.Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente**

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi.

Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione amministrazione o apicale", direzione cioè dell'ente, l'amministratore, il rappresentante legale, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori a esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;

- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato.

In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente.

Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo.

Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte.

Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa.

Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale.

In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile

dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

#### **1.4. Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposti.

#### **1.5. Sanzioni applicabili**

L'appalto sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato.

Ed invero, l'art. 9 del Decreto le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

sono:

- a) la sanzione pecuniaria;*
- b) le sanzioni interdittive;*
- c) la confisca;*
- d) la pubblicazione della sentenza.*

A loro volta le sanzioni interdittive consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio di attività;*
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*

- c) nel divieto di contattare con la pubblica amministrazione;*
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Sono sanzioni, che, per lo più, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie.

Per quanto riguarda la confisca, va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente (ossia su beni per un valore corrispondente a quelli oggetto di confisca, la cui esecuzione, nella specie, non è stata possibile).

### **1.5.1.Sanzione Pecuniaria**

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativo-bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

### **1.5.2.Sanzione interdittiva**

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicali; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative (si noti che la sufficienza di mera "agevolazione" dovuta a carenze organizzative rischi di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di carenze gravi) ; b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorché l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

E' importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

## **2. LINEE GUIDA**

Nella redazione del presente Modello sono state tenute in considerazione anche le linee guida approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, poi aggiornate al marzo 2014, che consigliano i seguenti passi: Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;

Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: verificabilità, documentazione, coerenza e congruenza di ogni operazione; applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); documentazione dei controlli;

previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;

individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione

### **3. PRESENTAZIONE AZIENDALE**

RX C.A. Società a Responsabilità Limitata svolge attività di diagnostica e medicina specialistica, presso la propria sede sociale in via dei Glicini, n. 93, in Roma.

La Società possiede tutte le autorizzazioni delle competenti autorità comunali e svolge parte della propria attività in regime di accreditamento con il SSN e parte in regime privatistico.

Ad oggi l'Azienda si impegna a soddisfare il bisogno di salute della popolazione mediante interventi sanitari organizzando direttamente prestazioni e servizi per rispondere adeguatamente, ed in modo scientificamente appropriato, alla domanda espressa del cittadino.

La gestione aziendale si ispira ai criteri di appropriatezza, efficacia, efficienza, equità e professionalità, nella logica del miglioramento continuo e compatibilmente con le risorse disponibili. E' vincolata al principio della trasparenza ed in tal senso rende visibili e certi gli impegni dell'organizzazione mediante l'impiego di strumenti adeguati.

E' compito dell'Azienda raggiungere e mantenere elevati standard di qualità, perseguendo la soddisfazione di reali bisogni delle comunità e dei singoli offrendo ai propri pazienti i seguenti servizi di assistenza sanitaria:

- Medicina del Lavoro;
- Ambulatorio Ostetrico;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Pediatria;
- Nutrigenetica;
- Ginecologia e Ostetricia;
- Ecografia;
- Intolleranza Alimentare;

- Angiologia;
- Chirurgia Digestiva;
- Medicina internistica;
- Ago aspirato tiroideo;
- Otorino;
- Psicologia;
- Neurologia;
- Gastroenterologia;
- Screening Celiachia;
- Salute e Benessere;
- Allergologia Molecolare;
- Ortopedia;
- Osteopatia e Fisioterapia;
- Allergologia e Immunologia

### **3.1. Autorizzazioni, Accreditementi e Convenzioni**

Il Centro possiede tutte le autorizzazioni delle componenti autorità comunali e svolge parte della propria attività in regime di accreditamento con il SSN e parte integrante privatistico.

Autorizzazione e Accreditemento sono due processi di valutazione sistematica e periodica il cui obiettivo è quello di verificare il possesso da parte di servizi sanitari ed in generale della Pubblica Amministrazione, di determinati requisiti relativi alle condizioni strutturali, organizzative e di funzionamento che influiscano sulla qualità delle prestazioni di assistenza erogate dalle strutture sanitarie.

Per i soggetti privati (strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti e non acuti nonché gli studi che erogano prestazioni di particolare complessità) la verifica dei requisiti di esercizio è sempre obbligatoria e l'autorizzazione all'esercizio – e cioè il provvedimento con cui la PA consente l'inizio di una attività o il suo proseguimento dopo aver accertato la presenza dei requisiti - è rilasciato dal Comune in cui ha sede la struttura. Ogni soggetto privato, per poter esercitare (e, quindi, a prescindere dalla volontà di svolgere la propria attività in regime di accreditamenti) deve quindi avere un'autorizzazione all'esercizio che sancisca il possesso di determinati requisiti minimi.

Se poi si desidera entrare a lavorare per conto ed a carico del SSN, la struttura sanitaria deve dimostrare di essere in possesso di ulteriori requisiti di qualità ed essere, quindi, anche accreditata.

L'accreditamento è il provvedimento con cui le singole Regioni attestano formalmente che il soggetto interessato possiede tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per poter erogare, per conto ed a favore del SSN, l'attività oggetto di accreditamento (si precisa che vengono accreditate singole branche di attività/specializzazioni mediche). L'accreditamento fornisce, pertanto, lo status di soggetto idoneo ad operare per conto del SSN.

Preme rilevare che i requisiti richiesti alle strutture ai fini dell'accREDITamento variano in funzione della normativa regionale e, pertanto, si rende opportuno effettuare un monitoraggio periodico della normativa di settore.

Per operare effettivamente a carico del SSN, i soggetti devono poi entrare in contrattazione con le relative Aziende Sanitarie di riferimento con le quali fisseranno le varie quote di prestazioni da mettere a disposizione. I risultati di tale contrattazione vengono definiti in singole convenzioni.

Attraverso tali accordi – della durata massima di tre anni – le ASL si avvalgono dei Centri Diagnostici per l'erogazione di prestazioni sanitarie da eseguire a favore degli iscritti al SSN.

Le prestazioni sanitarie vengono remunerate dalla ASL sulla base di parametri economici predeterminati (ad esempio, in base al Nomenclatore Tariffario Regionale), così come vengono fissati il numero massimo di prestazioni sanitarie rimborsabili su base annua e il tetto finanziario massimo annuale (cosiddetto budget).

Questa tipologia di contratti viene generalmente predisposta dalla ASL e la Società si limita ad "aderire" a condizioni contrattuali già predisposte.

RX C.A. S.r.l., ogni anno, ha ottenuto conferma della autorizzazione all'esercizio di accREDITamento istituzionale.

### **3.2.Dati Aziendali**

**Denominazione:** RX C.A. S.r.l.

**Ragione sociale e veste giuridica:** Società a Responsabilità Limitata

**Sede legale:** via Dei Glicini, 93 – Roma

**Telefono:** 06.23238605

**Email:** rxca@rxca.it

**Sito web:** www.rxca.it

**P.IVA:** 01110841002

**ACCREDITATA CON IL SSR**

### **3.3.Organigramma**

La suddivisione del personale interno, per reparti e responsabilità, è periodicamente aggiornata dalla Direzione e portata a conoscenza dei dipendenti mediante affissione nella bacheca aziendale.

<b>Marcella Serafini</b>	<b>Rappresentante Legale</b>
<b>Dott. Gianluca Oricchio</b>	<b>Direttore Sanitario</b>
<b>Dott. Mario Oricchio</b>	<b>Direttore Tecnico</b>
<b>Dott.ssa Barbara Oricchio</b>	<b>Amministrazione &amp; Medicina del lavoro</b>
<b>Dott.ssa Alessia Oricchio</b>	<b>Amministrazione Sanitaria &amp; Approvvigionamento</b>

### **3.4. Dichiarazione programmatica**

L'azienda si è dotata di un Modello Organizzativo allo scopo di realizzare un sistema di controllo interno che consenta di prevenire la commissione di reati da parte del proprio amministratore, dipendenti, collaboratori, partner e fornitori, valutando la positiva opportunità offerta dalle disposizioni normative per quanto facoltative.

In conformità con la normativa alla quale intende dare seguito, ha istituito l'Organo di Vigilanza ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, di curarne l'adeguatezza e l'aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consente all'ente di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ed inoltre riduce il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001. A tal fine l'azienda ha analizzato le proprie attività evidenziando le aree di rischio e predisponendo procedure e attività di controllo.

### **3.5. Modalità di modifica e integrazione del modello**

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Legale Rappresentante, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.6. Funzione del modello**

Il Modello Organizzativo consente la realizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione tramite specifiche procedure.

L'adozione delle procedure deve condurre a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato in merito gli illeciti possibili, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio,

ed inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

1. la mappa delle attività sensibili dell'ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;
2. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
3. la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
5. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
6. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione)
8. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

### **3.7. Modello e codice etico**

La Società è dotata di un Codice Etico il cui fine ultimo consiste nella indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento della Società e di tutti i suoi destinatari, in parallelo con il perseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto

## **4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N.231/01**

### **4.1. La costruzione, implementazione e vigilanza del modello organizzativo**

La costruzione, l'implementazione e la vigilanza del Modello Organizzativo di organizzazione, gestione e controllo dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/01 parte da requisiti e obiettivi a tendere che assicurino l'efficace attuazione del Modello mediante il forte coinvolgimento dei destinatari.

In particolare:

- i destinatari devono avere consapevolezza di cosa ci si attende da ciascuno di loro per contribuire all'efficace attuazione del Modello;
- i destinatari devono essere messi in condizione di contribuire all'esercizio del Modello in maniera pratica ed efficiente;
- devono essere messi a disposizione dei destinatari adeguati mezzi per comunicare con l'OdV e se ne deve verificare periodicamente l'efficacia;
- a tutti i livelli organizzativi della Struttura, a cominciare dal management, deve essere presente e manifestato concretamente nei fatti l'impegno per l'attuazione efficace del Modello.

Il Modello si inserisce ed integra all'interno delle attuali regole e normative - che già disciplinano il funzionamento della Struttura - introducendo ed esplicitando il sistema di regolamentazione e controllo adottato per la prevenzione dei reati.

L'adozione del Modello Organizzativo richiede che siano definite e documentate le seguenti componenti:



Il Modello Organizzativo si fonda su un sistema strutturato ed organico di fasi, nonché di procedure preventive e attività di vigilanza e controllo.

Le principali fasi e attività sono le seguenti, la cui articolazione logica è rappresentata dal diagramma:

- A. Ricognizione Sistemi e Procedure di controllo esistenti
- B. Analisi dei rischi di reati ex D.Lgs 231/2001
- C. Definizione e diffusione del Codice Etico di comportamento
- D. Mappatura e Valutazione dei rischi di reati
- E. Individuazione e implementazione delle misure e delle procedure di prevenzione dei reati
- F. Eventuali modifiche ed integrazioni dei sistemi e procedure esistenti per una più efficace attività di prevenzione dei reati
- G. Definizione del sistema disciplinare e sanzionatorio
- H. Definizione ed implementazione delle funzioni, attività e compiti dell'Organismo di Vigilanza
- I. Comunicazione, formazione e diffusione del Modello Organizzativo
- J. Aggiornamento periodico del Modello Organizzativo.



## 4.2. Adozione del modello organizzativo

Il Modello Organizzativo è recepito e approvato dal Rappresentante Legale della Struttura, a seguito della verifica di conformità ai requisiti ex D. Lgs 231/2001 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le successive modifiche e aggiornamenti proposti da OdV vengono recepite e approvate dal Rappresentante legale della Struttura.

L'adozione del Modello è comunicata dal Rappresentante Legale a tutto il personale presente nella Struttura al momento dell'adozione stessa.

A costoro viene consegnata copia del Modello, comprensivo del Codice Etico e comportamentale.

## 4.3. Informazione e formazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello Organizzativo, è obiettivo della Struttura garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in struttura sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. Il sistema di informazione e formazione è gestito dalla Direzione della Struttura, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, nonché con la collaborazione dei responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello. Tutti i destinatari di copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico comportamentale devono dare conferma dell'avvenuta ricezione e devono espressamente dichiarare di impegnarsi al rispetto dei principi ivi contenuti. Viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole previste. La Struttura non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili). In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei destinatari, l'OdV ha il compito di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Struttura, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello, al fine di incrementare la cultura di eticità e di controllo all'interno dell'Ente. E' previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico comportamentale che ne è parte, siano illustrati al personale della Struttura attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dalla Struttura mediante predisposizione di specifici Piani di formazione. I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi e le procedure del Modello devono essere differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio diretto" ai sensi del Modello. Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza e adeguata documentazione probatoria.

## 4.4. Informazione ai fornitori, collaboratori, consulenti e partner

I consulenti ed i partner, i collaboratori a vario titolo, i fornitori devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Struttura che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Costoro vengono invitati a consultare il presente modello disponibile presso la struttura. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale

presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ai Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. I contratti stipulati e/o rinnovati successivamente all'adozione del presente Modello dovranno prevedere clausole che impongano ai soggetti suddetti il rispetto del Modello stesso e che stabiliscano condizioni risolutive e di risarcimento dei danni in caso di violazione da parte di fornitori e collaboratori a vario titolo.

#### **4.5. Meccanismi di segnalazione (whistleblowing)**

Con l'art. 1, c. 51, la Legge 190/2012 disciplina il c.d. whistleblowing, cioè la segnalazione di condotte illecite da parte del lavoratore (whistleblower - letteralmente "soffiatore nel fischiotto") che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all'interno della Società. Tale attività di segnalazione è stata ulteriormente potenziata con l'approvazione della L. 179/2017. A tutela dell'integrità della società, gli Amministratori, i Dirigenti ed il Personale devono segnalare, in modo circostanziato, all'Organismo di Vigilanza le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 quali, ad esempio, il compimento di uno dei reati che è riportato e descritto nelle Parti Speciali del presente Modello 231, di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

All'OdV dovranno essere comunicati, in modo circostanziato, anche i sospetti del compimento di uno dei reati previsti nel presente Modello.

Infine all'OdV dovranno essere comunicati, in modo circostanziato, anche violazioni del presente Modello, di cui i Dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine, il Personale di RX C.A. S.r.l. potrà effettuare le suddette comunicazioni, informando alternativamente i propri responsabili, la funzione risorse umane o legale o anche utilizzando il sistema previsto che permette di effettuare segnalazioni tramite differenti sistemi: web, telefonico con un numero dedicato oppure tramite una app, che assicura, se richiesto il totale anonimato. I riceventi le comunicazioni agiranno in modo da tutelare l'identità del segnalante e assicurare la riservatezza della comunicazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge. In ogni caso, RX C.A. S.r.l. adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

E' previsto, inoltre, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione. Si ricorda che a tutela del segnalante la normativa italiana in materia di whistleblowing prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le suddette segnalazioni di cui al può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante (è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa).

## **5. ANALISI DEI RISCHI DI REATI EX D.LGS. 231/2001**

L'analisi che segue esamina nel dettaglio tutte le fattispecie di reati esplicitamente elencate dal legislatore e che configurano la responsabilità amministrativa della Struttura.

Lo scopo è dare la dimostrazione della comprensione ed interpretazione del contenuto della normativa e, allo stesso tempo, consentire di realizzare una prima occasione di formazione dei destinatari del Modello.

In particolare, per la funzione informativa e formativa, alla disamina della normativa sono stati aggiunti ed evidenziati commenti su come interpretare la normativa alle specificità della Struttura nonché suggerimenti su misure e comportamenti da osservarsi.

### **5.1. Responsabilità della struttura sanitaria**

La Struttura esercita attività ambulatoriali anche per conto del SSN e allo scopo eroga le seguenti principali macroattività:

- accettazione del paziente e dell'impegnativa;
- erogazione della prestazione sanitaria;
- refertazione, emissione e consegna del referto al cittadino utente;
- gestione e controllo del flusso informativo SIAS e fatturazione.

Nell'espletamento di tali macro attività, vengono gestiti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e relativi organi ispettivi, con i fornitori di beni e servizi, con il personale dipendente e con i collaboratori libero professionisti.

Pertanto, ai fini dell'individuazione dei rischi e della relativa analisi va considerata la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs 231/01 per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura medesimo ovvero da persone fisiche sottoposte a vigilanza di quest'ultimi, e in generale da persone fisiche che operano in nome della Struttura, per suo conto o comunque nel suo interesse, in virtù di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarico.

La responsabilità della Struttura è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale.

In tal caso ricade sulla Struttura l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Viceversa la responsabilità della Struttura è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali.

In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

### **5.2. Il meccanismo di esonero della struttura dalle responsabilità**

Il decreto prevede un meccanismo di esonero da responsabilità che si basa sull'adozione ed effettiva attuazione, da parte dell'ente, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati contemplati dal decreto stesso.

Si tratta di sistemi e programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, a esempio, di commisurazione e

riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari. Per prevenire l'accollo di responsabilità, l'ente deve prioritariamente individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di riferimento nella propria organizzazione e aver effettuato adeguate valutazioni sui relativi rischi.

### **5.3. Il sistema sanzionatorio**

Le sanzioni previste dal D.Lgs 231/01 sono costituite da misure:

pecuniarie • interdittive • di confisca • di pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono modulate in quote e non possono essere minori di € 25.822,85 né possono superare € 1.549.370,70.

Sta al giudice determinare:

- il numero delle quote, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e tenendo conto dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo da assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi, nei casi in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso per gravi carenze organizzative oppure in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

### **5.4. Aree nel cui ambito possono essere commessi reati**

Preliminare all'analisi del rischio è l'individuazione: a) delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi reati di riferimento b) delle tipologie di Enti della P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati. In merito al punto a), le attività interessate sono:

- le attività di competenza del rappresentante legale (o di suo delegato);
- i servizi generali, amministrativi e contabili (in specie per la disciplina dei rapporti con la P.A. e per gli aspetti economici ed amministrativi);
- l'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- le attività di programmazione e controllo;
- la gestione del personale;
- la gestione dei fornitori.

Chiaramente tali attività vanno considerate analizzando il contesto e la specificità della struttura e tenendo conto p.e. della Carta dei Servizi, di tutti i sistemi di controllo, dei regolamenti e delle procedure già in essere. Sotto il profilo b), il rischio di potenziali comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- *Imposte e tasse:* Agenzia delle Entrate; Ufficio tributario del Comune; Ministero dell'Economia e Finanze; creditori; società di revisione, eccetera;
- *Legale e finanziaria:* Ministero della Salute; Ministero dell'Interno; Presidenza ed Assessorati delle Regioni, della Provincia e dei Comuni in cui o per cui la Struttura operi; ASL; strutture sanitarie esterne o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Organi di Controllo; Questure; Organi di Polizia;
- *Risorse Umane:* INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ASL;
- *Rapporti contrattuali diversi:* Consulenti; Fornitori vari; Pazienti/Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la Struttura sanitaria.

## **6. MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATI EX D.LGS. 231/2001**

### **6.1. Individuazione delle aree di rischio**

L'individuazione delle aree a rischio rappresenta un'attività fondamentale per la costruzione del Modello Organizzativo 231.

Tale attività viene effettuata analizzando il contesto e la specificità della struttura e tenendo conto della Carta dei Servizi, di tutti i sistemi di controllo, dei regolamenti e delle procedure già in essere.

Come primo livello di analisi, vengono individuate le Aree e/o i Macroprocessi nelle quali possono verificarsi elementi di rischio pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

Le Aree o i Macroprocessi che rappresentano il primo livello di individuazione di rischio sono a) i Rapporti con la PA, b) erogazione dei servizi sanitari, c) servizi generali e amministrativi.

Tali aree vengono esaminate secondo la metodologia sotto riportata.

I risultati dell'analisi dei rischi vengono raccolti nel documento "Mappatura e valutazione dei rischi" e sono oggetto di periodica verifica e aggiornamento da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **6.2. Definizione del rischio accettabile**

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.

Allo scopo è importante considerare da una parte l'impossibilità del "rischio zero" e dall'altra la quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare o contenere gli effetti del danno (danno alla PA, danno economico-patrimoniale, danno all'operatore e/o all'utente).

Occorre pertanto definire una soglia del rischio accettabile che scaturisca dal bilanciamento sostenibile – dalla struttura - tra i costi (dei controlli e misure prevedibili da istituire) e i benefici (riduzione dei rischi).

In relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 o di violazione dei principi etico-comportamentali previsti, nella struttura la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un: "sistema di prevenzione tale da non poter esser aggirato se non INTENZIONALMENTE".

Pertanto, il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della struttura possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali della struttura;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato o la violazione ai principi etico- comportamentali previsti possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) o dalla non ottemperanza alle politiche e alle procedure aziendali.

Data la definizione di rischio accettabile, si è stabilito che ogni fattispecie di reato è stato classificato in base a un indice di rischio, tale indice assume valori che vanno da 1 a 5 e viene determinato in ragione della frequenza di potenziale ricorrenza del reato e della gravità della sanzione irrogabile.

In caso di reati ex D.Lgs 231/01 la cui probabilità di accadimento è valutata nulla o trascurabile, il rischio è considerato direttamente accettabile.

### **6.3. Il livello dei rischi e la matrice di valutazione del rischio**

Per misurare il rischio di commissione del reato si è tenuto conto della frequenza potenziale e della tipologia di pena prevista dal Decreto 231.

Il rischio di non conformità a cui si espone l'ente si giudica maggiore laddove il reato può essere commesso con maggior frequenza, cioè maggior probabilità.

La frequenza è ovviamente maggiore se il reato ricorre in diversi processi o se l'attività a rischio viene svolta nel continuo.

Il rischio di non conformità a cui si espone l'ente si giudica maggiore laddove il reato viene punito con pene interdittive che limitano l'operatività dell'Ente o addirittura compromettono la continuità operativa (es. revoca delle autorizzazioni e dell'accreditamento).

Il rischio per ogni reato a cui l'Ente è esposto viene misurato con un indice di rischio.

L'indice di rischio è funzione della frequenza di potenziale commissione del reato e della gravità della sanzione.

La frequenza potenziale del reato può assumere i valori: alta, media, bassa.

La sanzione è classificata nelle tipologie: pecuniaria, limitazione operativa, continuità operativa.

Di conseguenza l'indice di rischio, in base ad una logica combinatoria, può assumere diversi valori.

Convenzionalmente si stabilisce che l'indice di rischio vada da 1 a 5, per gravità crescente.



Continuità operativa Bassa 4	Continuità operativa Media 5	Continuità operativa Alta 5
Limitazione Operativa Bassa 2	Limitazione Operativa Media 3	Limitazione Operativa Alta 4
Pecuniaria Bassa 1	Pecuniaria Media 2	Pecuniaria Alta 3

**Frequenza reato**



- Indice di rischio pari a 1 per i casi di: frequenza del reato bassa e previsione di sanzione pecuniaria;
- Indice di rischio pari a 2 per i casi di: frequenza del reato media e previsione di sanzione pecuniaria; frequenza del reato bassa e previsione di sanzione di limitazione operativa.
- Indice di rischio pari a 3 per i casi: frequenza del reato alta e previsione di sanzione pecuniaria; frequenza del reato media e previsione di sanzione di limitazione operativa; frequenza del reato bassa e previsione di sanzione che compromette la continuità operativa;
- Indice di rischio pari a 4 per i casi: frequenza del reato alta e previsione di sanzione di limitazione operativa; frequenza del reato bassa e previsione di sanzione che compromette la continuità operativa;
- Indice di rischio pari a 5 per i casi: frequenza del reato media e alta e previsione di sanzione che compromette la continuità operativa.

La priorità di intervento esprime l'urgenza con cui è necessario intervenire nell'implementazione del Modello organizzativo alla luce dell'analisi sul reato.

Per definire la priorità di intervento per ogni reato si è tenuto conto dell'indice di rischio e del livello del presidio attuale riscontrato.

La presenza di controlli o procedure interne, infatti, mitiga il rischio di non conformità.


La priorità di intervento per ogni reato viene classificata in ragione dell'indice di rischio del reato e del livello di presidio attuale.

La priorità di intervento è più alta laddove il reato è contraddistinto da un indice di rischio maggiore.

La priorità di intervento è più alta laddove il livello di presidio attuale è scarso.


Di conseguenza la priorità di intervento, in base ad una logica combinatoria, può assumere diversi valori.

Convenzionalmente si stabilisce la priorità di intervento sia classificata in bassa, media, alta.



Priorità di intervento alta Valori dell'indice di rischio pari a 4 e 5 con livello di presidio attuale sufficiente o scarso. Priorità di intervento media Valori dell'indice di rischio pari a 1, 2 e 3 con livello di presidio attuale sufficiente o scarso. Priorità di intervento bassa Tutti i valori dell'indice di rischio con livello di presidio attuale buono. Per i reati con priorità di intervento bassa non occorre adottare ulteriori procedure interne o controlli. E' comunque necessario costituire il Modello organizzativo, riconducendo ad esso i presidi già posti in essere ed adottando i provvedimenti di governo comunque necessari (Codice etico, Sistema disciplinare).

In base all'entità del rischio e le priorità si indica l'indice del rischio



## 7. ORGANISMO DI VIGILANZA

## 7.1. Nomina dell'organismo di vigilanza

E' istituito presso la Struttura l'Organismo di Vigilanza indicato nel presente Modello Organizzativo come "OdV", con i poteri ed i compiti definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/2001.

L' Organismo di Vigilanza può essere monocratico o composto da due o più membri, in questo caso deve essere previsto un membro supplente.

I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso o nei casi di sospensione ovvero di temporaneo impedimento di un componente.

Il compenso dei componenti dell'OdV è forfettario.

I componenti dell'OdV sono nominati dal Rappresentante Legale della Struttura.

L'OdV può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dalla Struttura una consulenza per le specifiche problematiche.

Il Presidente dell'OdV o nel caso di Monocratico ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo presso il Rappresentante Legale della Struttura.

Il Presidente ovvero il Monocratico provvede, altresì, alle necessarie sostituzioni dei membri effettivi con il supplente.

## 7.2. Funzioni poteri e compiti

1. All'OdV sono attribuiti autonomi poteri d'iniziativa e di controllo in ordine al Codice Etico e alle procedure definite nel Modello Organizzativo;

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'OdV può ricorrere, in caso di particolari esigenze concordate con l'Amministratore Unico, al sostegno di consulenti esterni e di advisor indipendenti - l'azienda destinerà, a tal fine, nel budget annuale adeguato importo - nel rispetto della riservatezza della Società e delle relative attività.

3. In osservanza di quanto prescritto dal citato Decreto Legislativo all' OdV, è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. In particolare, vengono all'O.d.V. attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Codice Etico e del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli e i principi, le norme e gli standard generali di comportamento, in detti documenti stabiliti;
- vigilare sulla adeguatezza degli elementi e delle misure previsti dal Codice Etico e dal Modello;
- formulare proposte circa l'aggiornamento del Codice Etico e del Modello, in caso di modifiche organizzative e/o strutturali dell'azienda o di provvedimenti di legge;
- formulare proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice Etico e del Modello.

1. La responsabilità primaria dell'attivazione e verifica delle procedure di controllo aziendali, anche per quelle strettamente relative alle aree di attività a rischio di reato 231, resta comunque demandata alla Direzione e forma parte integrante dei processi aziendali;

2. A livello operativo l'O.d.V., coordinandosi con le Funzioni aziendali di volta in volta interessate, potrà:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio di reato 231;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché, ravvisandone la necessità, predisporre documenti contenenti istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti che verranno circolarizzati a cura della struttura aziendale;
- verificare e monitorare che gli elementi previsti dal Modello - adozione di clausole standard, espletamento di procedure, formazione del personale - siano adeguati alle esigenze dello stesso;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello.
- Potrà inoltre, nel rispetto della normativa sulla privacy:
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o attività aziendali nell'ambito delle aree di attività a rischio di reato 231;
- accedere agli atti e ai documenti relativi al personale e alle attività svolte nell'ambito delle aree a rischio di reato 231;
- chiedere informazioni e chiarimenti ai Responsabili delle divisioni aziendali, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali;
- prendere visione e trarre copia dei libri sociali;
- compiere ispezioni, controlli, verifiche in ordine al personale e alle altre attività dell'ente;
- svolgere ispezioni a campione sulle procedure operative relative alle aree a rischio di reato 231.

### **7.3. Funzionamento dell'OdV**

1. L'O.d.V. riferisce all'Amministratore Unico;

2. L'O.d.V. definisce, con proprio atto, un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello.

Al termine di ogni semestre l'O.d.V. redige una relazione sull'attività svolta, che trasmette all'Amministratore Unico.

Detta relazione avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo nel corso dell'anno;
- le eventuali criticità o i fatti di rilievo emersi;
- gli eventuali interventi correttivi o migliorativi del Modello.

1. Al termine di ogni verifica l'O.d.V. redige apposita relazione, da trasmettere all'Amministratore Unico;

2. L'O.d.V. può agire anche relativamente alle segnalazioni su presunte violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo;

3. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate e le stesse potranno essere presentate dal personale all'Organismo di Vigilanza. La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

4. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Il personale e in particolare i Responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati a rischio di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

6. L'O.d.V. riceve, ogni tre mesi gli aggiornamenti modifiche all'organigramma aziendale.

## **7.4. Obblighi del rappresentante legale della struttura nei confronti dell'organismo di vigilanza**

Il Rappresentante Legale della Struttura garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Struttura a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello Organizzativo e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello Organizzativo.

Il Rappresentante Legale della Struttura deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra necessaria attività.

Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministrazione deve mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria se necessario e i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle sue funzioni.

## **7.5. Flussi informativi da e verso l'organo di vigilanza**

L'OdV è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello Organizzativo.

A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'OdV di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello Organizzativo.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'OdV nella persona del suo Presidente.

L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello Organizzativo da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne il Rappresentante legale della Struttura, affinché adotti le misure conseguenti.

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni dolose del Modello Organizzativo o che astrattamente integrino ipotesi di reato da parte di uno degli apicali, l'OdV provvede alle necessarie comunicazioni.

Il Rappresentante Legale della Struttura è tenuto a comunicare all'OdV l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello Organizzativo.

## **8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

### **8.1. I principi generali**

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) "Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello" e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, pertanto è diretto a sanzionare la violazione del Modello Organizzativo.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello Organizzativo, ledendo il rapporto della Struttura con i "portatori di interessi", costituisce per il personale violazione

dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dal Rappresentante Legale della Struttura e di osservare in modo corretto i propri doveri.

Pertanto, la conseguenza è l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo da parte dei sottoposti.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

## **8.2. Criteri di applicazione delle sanzioni**

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni applicate sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati: a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello Organizzativo rispetto alla prevenzione dei reati di riferimento; b) dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto; c) reiterazione delle condotte; d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

## **8.3.SANZIONI DI CUI ALL'ART.5 LETT. B) DEL DECRETO**

### **A. AMBITO APPLICATIVO**

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale sanitario, amministrativo e tecnico, dipendente o a rapporto libero-professionale strutturati in organico.

### **B. LE VIOLAZIONI**

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello Organizzativo, nel caso di:

- a. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali;
- b. sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- c. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello Organizzativo.

### **C. LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di applicazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. multa;

- d. sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione;
- e. sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale;
- f. licenziamento.

fatte salve le procedure di legge applicabili per la contestazione degli addebiti,

***Richiamo verbale***

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere applicata nel caso di violazione di lieve entità e colposa del Modello Organizzativo. Nello specifico:

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e del Modello Organizzativo interno;
- Tolleranza di lievi irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello Organizzativo interno.

***Richiamo scritto***

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere applicata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

***Multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione***

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello Organizzativo a prevenire gli specifici reati presupposto. Nello specifico:

- Ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto;
- Inosservanza non grave delle norme di comportamento previste dal Codice Etico aziendale e dal Modello Organizzativo interno;
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non gravi commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello Organizzativo interno;
- Inosservanza dei piani di azione e dei provvedimenti adottati dall'Organismo di Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

***Sospensione dal servizio o dal trattamento economico e dal servizio per un periodo non superiore a 3 giorni***

La sanzione della sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione dovrà essere applicata nei casi di violazioni di grave entità e dolose del Modello Organizzativo che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa. Nello specifico:

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme di comportamento previste dal Codice Etico aziendale o dal Modello Organizzativo;
- Omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 commessi da propri sottoposti o altri appartenenti al personale;
- Negligenza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di una certa gravità o che abbia avuto riflessi negativi per l'azienda o per i terzi.

***Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.Lgs. 231/2001***

Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per reato che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, comporti l'applicazione di pena detentiva

anche in alternativa a pena pecuniaria, l'azienda può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

#### **Licenziamento**

La sanzione del licenziamento dovrà essere applicata per le violazioni di grave entità e dolose del Modello Organizzativo che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Struttura e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, e da parte del Rappresentante Legale della Struttura. Nello specifico:

- Violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda in tema di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tale da configurare, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività un inadempimento notevole degli obblighi relativi.
- Infrazione di norme interne emanate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolo del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
- Compimento di atti non dovuti o mancata esecuzione di atti dovuti ai sensi del Modello Organizzativo interno, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

#### **8.4.Sanzioni per il personale rapporto libero professionale e per i fornitori**

La violazione delle procedure del Modello Organizzativo attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta il non rinnovo del contratto alla sua naturale scadenza oppure la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli ordini ai fornitori.

Restano salvi, in ogni caso, gli ordinari rimedi civilistici in relazione alla risolvibilità dei contratti per inadempimento e l'eventuale richiesta da parte della Struttura del risarcimento dei danni subiti.

## **PARTE SPECIALE**

**PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI  
PREVISTI:**

**1. Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

Reati presupposto		
<b>Codice Penale</b>	<b>art. 316 bis</b>	Malversazione a danno dello Stato
	<b>art. 316 ter</b>	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
	<b>art. 640</b>	Truffa aggravata a danno dello Stato
	<b>art. 640 bis</b>	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	<b>art. 640 ter</b>	Frode informatica

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Fatturazione	Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere, ovvero informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, della Provincia, Comune o altri enti pubblici o anche della Comunità Europea	E' vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate ovvero fatturare utilizzando un'impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi. E' vietato altresì non emettere note di credito, laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili. L'amministratore si riunisce trimestralmente con gli addetti alla contabilità per esaminare a campione la correttezza della fatturazione, confrontando i risultati con i dati contenuti nelle cartelle dei pazienti.	Accettabile con controllo
Erogazione di benefits o altri incentivi	Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere, ovvero informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, della Provincia,	Al di fuori di quanto stabilito dall'accordo collettivo applicabile, è consentito all'Amministratore della società, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'Odv, promettere o erogare partecipazioni al fatturato,	Accettabile con controllo

	Comune o altri enti pubblici o anche della Comunità Europea	benefits o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile. Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempra ad personam, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa.	
Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento	Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere, ovvero informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, i contributi o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, della Provincia, Comune o altri enti pubblici o anche della Comunità Europea	L'Odv, ove la struttura intraprenda delle pratiche di finanziamento, deve verificare la correttezza delle medesime.	Accettabile con monitoraggio
Redazione delle cartelle cliniche e degli archivi registro clienti	Prestazioni di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere, ovvero informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, della Provincia, Comune o altri enti pubblici o anche della Comunità Europea	I soggetti che all'interno della società sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e al rispetto delle procedure, anche informatiche, previste per la relativa compilazione ed archiviazione. Il Direttore sanitario è tenuto al controllo della completezza e della regolarità delle cartelle cliniche dei pazienti. Il sistema di acquisizione dati del paziente e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.	Accettabile con monitoraggio
Diagnosi e prescrizione esami	Possibilità di indicazione di diagnosi false all'unico fine di spingere il cliente a richiedere ulteriori esami.	È vietato erogare prestazioni sanitarie non strettamente necessarie alle esigenze diagnostiche o terapeutiche che emergono dalla valutazione del quadro clinico del paziente. In particolare, il medico che effettua la diagnosi è obbligato a stabilire le prestazioni sanitarie da erogare seguendo le linee guida contenute nei protocolli approvati dal Direttore sanitario e comunicate all'	Accettabile con monitoraggio

		Amministratore ovvero motivando per iscritto la difformità da esse, laddove emergano profili di peculiarità nella diagnosi o cura che rendano necessario eseguire un diverso trattamento.	
Accesso alla rete informatica	Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o informazioni non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi, o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, Provincia, Comune o altri enti pubblici, o anche della Comunità europea.	Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'Odv per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore. L'elenco delle passwords e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Responsabile del sistema informativo il quale ne cura l'archiviazione. L'Odv si impegna a predisporre, ove non sia espressamente prevista di un sistema di controlli interni all'azienda che preveda, in caso di violazione un adeguato sistema sanzionatorio, delle logs informatiche sulle elaborazioni (chi ha fatto, quando, etc), l'adozione della firma digitale, ove rilevante e opportuno.	Accettabile con controllo
Gestione degli adempimenti fiscali	La società induce in errore, con artifici e raggiri, l'ente pubblico di riscossione con riferimento al calcolo e al versamento degli adempimenti fiscali.	L'amministratore deve verificare semestralmente la correttezza degli adempimenti fiscali. Inoltre è necessario predisporre un controllo periodico in contraddittorio con il professionista incaricato alla tenuta delle scritture contabili.	Accettabile con controllo
Fornire servizi per la P.A.	Rischio di corruzione o concussione	Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche collusive	Accettabile con monitoraggio

## 2. Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reati presupposto		
Codice Penale	art. 491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico

<b>art. 615 ter</b>	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
<b>art. 615 quater</b>	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
<b>art. 615 quinquies</b>	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
<b>art. 617 quater</b>	intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
<b>art. 617 quinquies</b>	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
<b>art. 635 bis</b>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
<b>art. 635 ter</b>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
<b>art. 635 quater</b>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
<b>art. 635 quinquies</b>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
<b>art. 640 quinquies</b>	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Gestione database	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Inserimento nel sistema di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi. Falsificazione, in altre forme, del documento informatico. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso	Il Responsabile per la gestione del sistema informativo annota in un registro l'identità dei soggetti ai quali è consentito l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. La società custodisce, ramite un soggetto a ciò formalmente delegato, copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. Ogni variazione apportata al profilo	Accettabile con controllo

		<p>dell'utente, nonché l'esclusione dal sistema informativo saranno comunicate per iscritto dal Direttore o da soggetto a ciò formalmente delegato. Esclusivamente al titolare del profilo utente modificato. La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione. La società, nella figura del Responsabile per la gestione del sistema informativo, in collaborazione con l'eventuale software house esterna, verifica sempre all'atto dell'installazione e, successivamente, tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma di tutto o in parte. E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione. Il Responsabile per la gestione del servizio informativo vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche</p>	
<p>Installazione di software di terze parti per la fatturazione o altre attività</p>	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Inserimento nel sistema di dati e di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi. Falsificazione, in altre forme, del documento informatico. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso</p>	<p>Nell'ipotesi di installazione, in conformità alla normativa vigente, di Software di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi, il Responsabile per la gestione del servizio informatico si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi</p>	<p>Accettabile con controllo</p>

		dei suddetti programmi e le disposizioni in materia. E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza ad idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale. E' fatto, altresì, espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software.	
Gestione cartelle cliniche e registro clienti	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Inserimento nel sistema di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi. Falsificazione, in altre forme, del documento informatico. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso	E' fatto obbligo al Direttore sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione. Il verbal deve essere inviato all'Odv. L'amministratore, anche tramite un responsabile a ciò formalmente delegato, cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie delle cartelle cliniche rilasciate dal Direttore sanitario con quanto contenuto nei data base aziendali.	Accettabile con controllo
Rilascio certificati e notificazioni	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Inserimento nel sistema di dati e non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi. Falsificazione, in altre forme, del documento informatico. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso	Il Responsabile per la gestione del sistema informativo verifica l'impossibilità da parte degli operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema che garantiscono l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed, anche se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore. E' fatto obbligo al Referente per la gestione del sistema informativo di elaborare e trasmettere ove previsto alla questura, al comune, o ad	Accettabile con monitoraggio

		altro ente, registrazioni circa le operazioni della casa di cura, di certificare all'Amministrazione la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica	
--	--	---	--

**3. Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata**

**Art. 10 L. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale**

Reati presupposto		
<b>Codice Penale</b>	Art. 377-bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	art. 378	Favoreggiamento personale
	art. 416	Associazione per delinquere
	art. 416 bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	art. 416 ter	Scambio elettorale politico-mafioso
	art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione
<b>Codice di procedura penale</b>	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi
<b>D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)</b>	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
<b>D.P.R. 43/1973</b>	Art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001, valuta che: sia da considerare del tutto estranea all'attività di impresa svolta dalla Società la fattispecie penale, in esso richiamata, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi, rispetto alla quale pertanto la Società ritiene che, tenuto conto dell'attività di impresa e della struttura logistica dell'azienda, tale rischio-reato sia da considerare inesistente; - per quel che riguarda le ipotesi associative richiamate esse prevedono quali requisiti tipici la stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e il perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti. E' da escludere, pertanto, la possibilità di immaginare nel caso della società, e più in generale di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata.

L'unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p. piuttosto che al mero concorso di persone in più reati. In quest'ottica, è evidente, però, come tale rischio non sia individuabile ex ante da parte della Società, in quanto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali ovvero agevolino dall'esterno, tramite il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso. In merito a questa astratta possibilità la Società ha individuato taluni principi generali di comportamento da richiamare espressamente nelle attività ritenute maggiormente esposte a tale rischio. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
<p>Affidamento incarichi professionali; Selezione fornitori e partners commerciali; Selezione e assunzione del personale; Acquisto di beni e servizi</p>	<p>Perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso volte consapevolmente al sostegno o al rafforzamento delle stesse organizzazioni.</p>	<p>La società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscano nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l'approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con i soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso. Nella scelta dei fornitori e partners, l'Amministratore, coadiuvato dal Direttore amministrativo, tiene conto, oltre che delle procedure di sistema, della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi.</p> <p>La Direzione amministrativa annualmente predispose un Modulo riassuntivo di valutazione fornitori dove sono registrati tutti i fornitori della struttura sanitaria e ne trasmette copia all'Odv per la verifica del rispetto dei criteri di selezione. Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.</p> <p>La Società si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico.</p>	<p><b>Accettabile con controllo</b></p>

Gestione dei procedimenti giudiziari	La fattispecie di cui al reato ex 416 c.p. potrebbe configurarsi in caso di associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti collegati all'attività posta in essere	L'Odv vigila sul comportamento dei dipendenti della struttura e dei soggetti terzi che collaborano con la medesima.	Accettabile con monitoraggio
Adempimenti per la gestione del personale	Si potrebbe configurare uno dei reati di cui all'art. 24 ter nel caso dell'associazione di tre o più persone allo scopo di definire un disegno criminoso al fine di commettere uno o più delitti collegati all'attività posta in essere		Accettabile con monitoraggio

#### 4. Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Reati presupposto		
<b>Codice Penale</b>	art. 317	Concussione
	art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione
	art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	art. 319 ter	Corruzione in atti giudiziari
	art. 319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	art. 321	Pene per il corruttore
	art. 322	Istigazione alla corruzione

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio	Possibili modalità di condotta	Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare	Indice del rischio (p x d)

<p>Gestione ordine di pagamento</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o altra utilità (assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione di immobili con la pubblica amministrazione) ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio. Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità. Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità.</p>	<p>L' Amministratore deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare</p>	<p>Accettabile con monitoraggio</p>
<p>Rapporti con ASL,, Regioni ed altri Enti Pubblici</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio. Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità. Induzione o costrizione di altri alla</p>	<p>L' Amministratore, salvo che non vi sia soggetto a ciò specificamente delegato, e, nei limiti delle rispettive attribuzioni competenze, il Direttore sanitario tengono i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della ASL, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie ovvero con privati con i quali la Società è in rapporto, salvo che non : si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Odv I sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni. È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali. Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.</p>	<p>Accettabile con monitoraggio</p>
<p>Rapporti con i fornitori</p>	<p>Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità.</p>	<p>E' vietato al personale medico della Società di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da fornitori o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi. I fornitori devono essere scelti in base a criteri individuati nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria.</p>	<p>Accettabile con monitoraggio</p>
<p>Accettazione clienti</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o altra utilità in cambio del compimento di un atto contrario</p>	<p>La gestione delle liste di attesa dei clienti deve essere rigorosamente improntata ai</p>	<p>Accettabile con monitoraggio</p>

	<p>conforme ai doveri di ufficio Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità. Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità.</p>	<p>principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito È vietato a tutti i soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto di ricevere doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la Società, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.</p>	
--	--	--	--

**5. Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio**

Reati presupposto		
<b>Codice Penale</b>	<b>art. 453</b>	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	<b>art. 454</b>	Alterazione di monete
	<b>art. 455</b>	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	<b>art. 457</b>	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
	<b>art. 459</b>	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	<b>art. 460</b>	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	<b>art. 461</b>	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	<b>art. 464</b>	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	<b>art. 473</b>	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	<b>art. 474</b>	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
	<b>art. 513</b>	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	<b>art. 513 bis</b>	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
<b>art. 514</b>	Frodi contro le industrie nazionali	

	<b>art. 515</b>	Frode nell'esercizio del commercio
	<b>art. 516</b>	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	<b>art. 517</b>	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	<b>art. 517 ter</b>	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	<b>art. 517 quater</b>	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

La Società, in merito alla astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis 1 D.Lgs 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato Per quel che riguarda i reati presupposto previsti all'art. 25 bis del decreto va osservato come alcune delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa svolta dalla società. Si tratta delle fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p). Per le restanti ipotesi, l'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Cassa	Detenzione, spendita o messa altrimenti in circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede	Nel caso di pagamenti in contanti è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità. Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo l'Amministratore attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; l'Amministratore deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.	Accettabile con controllo

## 6. Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice Civile</b>	<b>art. 2621</b>	False comunicazioni sociali
	<b>art. 2622</b>	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

	art. 2625	Impedito controllo
	art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti
	art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
	art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori
	art. 2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
	art. 2632	Formazione fittizia del capitale
	art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	art. 2635	Corruzione tra privati
	art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea
	art. 2637	Aggiotaggio
	art. 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
<b>d.lgs. 58/1998</b>	art. 173-bis	Falso in prospetto
<b>d.lgs. 39/2010</b>	art. 27	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
---------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------

Attività societaria	Compimento dei reati di cui all'art. 25 ter.	Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.	Accettabile con controllo
Redazione documenti contabili	Formazione, redazione o approvazione di un bilancio o di altre comunicazioni sociali contenenti fatti o valutazioni ingannevoli sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. L'Odv può chiedere di esaminare la bozza di bilancio prima della data fissata per la sua adozione. L'amministratore nei rapporti con gli altri soci deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.	Accettabile con controllo
Disposizione del patrimonio sociale	Operazioni di riduzione o aumento fittizio del capitale sociale o di ripartizione di utili fittizi o non distribuibili atte a pregiudicare i creditori sociali.	È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del capitale.	Accettabile con controllo
Attività assembleare	Convocazione e svolgimento assemblea	È vietato all'amministratore influenzare in maniera illecita l'assemblea.	Accettabile con monitoraggio

## **7. Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
---------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------

		<b>adottare e implementare</b>	
Assunzione del personale	Contribuire ad agevolare persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico o a sostenere economicamente, in qualunque forma, le predette associazioni.	Con riferimento all'assunzione del personale, "la società si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.CNL. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art.25 quater del D.Ips.231/2001, tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura. Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi: garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale; ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.	Accettabile con controllo
Assunzione del personale Rendicontazione spese e gestione fondi	Contribuire ad agevolare persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico o a sostenere economicamente, in qualunque forma, le predette associazioni	Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione. Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione	Accettabile con controllo

## 8. Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione del reato di cui al presente articolo, ha ritenuto che, tenuto conto dell'attività di impresa e della struttura logistica dell'azienda, tale rischio sia da considerare inesistente.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Gestione locali cura	Mutilazione o lesione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche	È severamente vietato adibire la struttura della Società, anche occasionalmente allo svolgimento	Accettabile con monitoraggio

		di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.	
--	--	---	--

## 9. Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001, ritiene che:

- talune fattispecie in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee all'attività di impresa svolta dalla società. Si tratta delle ipotesi di prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi;
- le uniche fattispecie che potrebbero in astratto essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, seppur il rischio è da considerarsi assai remoto, sono quelle relative alla riduzione o mantenimento in schiavitù, nonché alla detenzione di» materiale pornografico e alla pornografia minorile o virtuale, purché queste ultime siano finalizzate al commercio del materiale pornografico. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Assunzione e trattamento normativo economico del personale	Riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di taluno (dipendente e paziente).	È fatto obbligo alla società di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.NL. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi. In merito ai principi cui informare le procedure di assunzione si rinvia a quanto previsto nelle procedure di prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater con riferimento all'attività a rischio (Assunzione del personale). Al fine di garantire il rispetto dei predetti obblighi i dipendenti dovranno essere interpellati periodicamente sul rispetto della normativa in tema di assunzione e di svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari, da inviare al soggetto responsabile del personale e all'Odv.	Accettabile con monitoraggio

Rapporti con i dipendenti	Riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di un dipendente.	A tutti coloro che svolgono funzioni di direzione o vigilanza sul personale è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti dei dipendenti, al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. E' vietata altresì l'offerta di utilità a chiunque abbia l'autorità su un sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di assoggettamento o di schiavitù.	Accettabile con monitoraggio
Rapporti con i clienti	Riduzione o mantenimento in Schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di un cliente.	A tutti coloro che svolgono la propria attività all'interno della Società è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei pazienti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei clienti o di una loro situazione di necessità.	Accettabile con monitoraggio
Rapporti con i clienti minori	Cessione a titolo oneroso o in cambio di altra contropartita di materiale pomografico anche virtuale.	È vietato utilizzare minori degli anni 18 in esibizioni pomografiche o produrre o altrimenti detenere materiale pomografico anche rappresentando immagini virtuali.	Accettabile con monitoraggio

## 10. Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

Reati presupposto		
<b>T.U.F. (D.lgs. 58/1998)</b>	<b>art. 184</b>	Abuso di informazioni privilegiate
	<b>art. 185</b>	Manipolazione di mercato

Con riguardo ai reati di cui all'articolo 25 sexies D.lgs 231/2001 e agli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 187 quinquies del T.u.f., i medesimi non possono realizzarsi in considerazione delle dimensioni e della tipologia sociale della RX C.A. S.r.l.

## 11. Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati presupposto		
<b>T.U.F. (D.lgs. 58/1998)</b>	<b>art. 589</b>	Omicidio colposo
	<b>art. 590</b>	Lesioni personali colpose

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Organizzazione aziendale	Errate modalità di gestione della organizzazione	<p>Nello svolgimento della propria attività, la società deve assicurare il rispetto da parte dei soggetti a ciò legalmente obbligati di tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose per inosservanza di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.</p> <p>Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla società e portati tempestivamente a conoscenza dei soggetti destinatari. Il datore di lavoro è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. È compito dell'Amministratore prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace valutazione, gestione e controllo del rischio.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano</p>	Accettabile con controllo (Per una valutazione più dettagliata dei rischi si rimanda al Documento di valutazione Rischi già adottato dalla società).

		ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.	
Redazione documento valutazioni rischi	Errata e/o imprecisa redazione del documento di valutazione rischi e dei suoi aggiornamenti	Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati. Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di redazione del DVR, il datore di lavoro trasmette il documento all'Odv.	Accettabile con monitoraggio (si rimanda al documento di valutazione dei rischi).
Informazione	Attività di informazione ai lavoratori sui rischi connessi al lavoro svolto e ai locali e/o strumenti di svolgimento	All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Società, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. L'Odv deve vigilare sull'attività informativa nei confronti dei neoassunti e predisporre una documentazione informativa adeguata per i medesimi soggetti.	Accettabile con controllo (Per una valutazione più dettagliata dei rischi si rimanda al Documento di valutazione Rischi già adottato dalla società).
Formazione	Insufficiente attività di formazione dei lavoratori	Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive. Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione. La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e	Accettabile con controllo (Per una valutazione più dettagliata dei rischi si rimanda al Documento di valutazione Rischi già adottato dalla società).

		<p>dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.</p> <p>In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro-soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta e deve essere trasmessa all'OdV</p>	
Sorveglianza sanitaria	Sorveglianza sanitaria insufficiente o inesistente.	<p>Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</p> <p>Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 comma 2 si riscontrino la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza</p>	Accettabile con controllo (Per una valutazione più dettagliata dei rischi si rimanda al Documento di valutazione Rischi già adottato dalla società).
Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori.	Violazione regole sulla esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori.	<p>A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.</p> <p>Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d. lgs. n. 81 del 2008. Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.</p>	Accettabile con controllo (Per una valutazione più dettagliata dei rischi si rimanda al Documento di valutazione Rischi già adottato dalla società).

## 12. Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

### Reati presupposto

<b>Codice penale</b>	<b>art. 648</b>	Ricettazione
	<b>art. 648-bis</b>	Riciclaggio
	<b>art. 648-ter</b>	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 octies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Compimento di operazioni negoziali e non, atte a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità.	È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita, quando si abbia fondato motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della loro reale natura, provenienza o proprietà. Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni. L'amministratore deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.	L'Odv dispone annualmente; attività formative relative ai soggetti che svolgono compiti di tesoreria. L'Odv, trimestralmente verifica insieme ai consulenti contabili le operazioni di trasferimento di denaro contante, assegni, vaglia cambiali e postali.	Accettabile con controllo
Compimento di operazioni negoziali e non, atte a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità.	Occultamento di attività delittuose.	L' Amministratore deve procedere sempre ad un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato. L'amministratore, ove non intenda provvedervi personalmente, individua un soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto al quale è demandata la verifica della corrispondenza tra i soggetti	Accettabile con controllo

		<p>destinatari dei pagamenti e quelli che siano effettivamente controparti della transazione commercial.</p> <p>L'Odv trimestralmente procede ad una verifica a campione sulle operazioni negoziali poste in essere dalla società.</p> <p>Inoltre l'Odv deve implementare, ove insufficiente, il sistema di acquisizione e gestione dati.</p>	
--	--	---	--

**13. Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Reati presupposto		
<b>L. 633/1941</b>	<b>art. 171</b>	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	<b>art. 171-bis</b>	Reati in materia di software e banche dati
	<b>art. 171-ter</b>	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	<b>art. 171-septies</b>	Violazioni nei confronti della SIAE
	<b>art. 171-octies</b>	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio	Possibili modalità di condotta	Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare	Indice del rischio (p x d)
Gestione sistemi informativi	Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software coperti da licenza	Il Responsabile per la gestione del sistema informativo, anche attraverso il registro delle autorizzazioni, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.	Accettabile con controllo

		<p>Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la società gli trasmette la relativa documentazione. La società custodisce, tramite il Responsabile per la gestione del sistema informativo, copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione. E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione. Il Responsabile per la gestione del sistema informativo vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.</p>	
Acquisto prodotti	Acquisto di prodotti non contrassegnati da marchio Siae o che violano la normativa in tema di diritto d'autore.	L'Amministratore, o altro soggetto n ciò specificatamente delegato, deve predisporre, tramite le modalità operative ritenute più opportune, che all'atto della ricezione delle merci siano operati gli opportuni controlli sulla presenza dei necessari contrassegni SIAE.	Accettabile con monitoraggio
Comunicazioni obbligatorie SIAE	Mancata o falsa comunicazione alla Siae dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'ari, 181 bis della legge 633/1941	Nel caso in cui la società sia tenuta a comunicazioni obbligatorie nei confronti della SIAE, l'Amministratore, ove non voglia provvedere personalmente, individua il soggetto deputato alle suddette comunicazioni, specificandone le relative competenze. I dati oggetto di comunicazione devono essere controllati prima del relativo invio da un soggetto diverso da quello individuato quale responsabile delle comunicazioni obbligatorie. Al soggetto deputato alle comunicazioni è fatto obbligo di provvedere anche alla loro archiviazione	Accettabile con monitoraggio

#### 14. Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Gestione contenzioso legale	Pressioni, minacce o promesse di utilità nei confronti di un soggetto apicale o poste in essere da parte del diretto superiore nei confronti del dipendente o di un collaboratore a vario titolo della società al fine di non far rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Società o di rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa nel corso di un procedimento penale nel quale siano imputati.	<p>I soci e i dipendenti devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'Autorità giudiziaria.</p> <p>La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura.</p> <p>La società si impegna a garantire che la scelta della difesa legale da parte dei propri organi e dipendenti in procedimenti inerenti la funzione o l'attività svolta in seno alla società avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.</p> <p>La società individua in organigramma le aree aziendali e i soggetti coinvolti nel processo esplicitandone le relative competenze.</p> <p>La società stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali offrire eventuale assistenza legale ai propri organi o dipendenti per i procedimenti penali che li vedano coinvolti in relazione alla funzione o all'attività svolta.</p> <p>L'Amministratore effettua sempre un accurato controllo sulle fatture per spese giudiziarie sostenute dalla società a favore dei propri organi o dipendenti al fine di verificare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni prestabiliti per l'assistenza. La società si impegna a comunicare all'OdV i nominativi dei propri dipendenti/organi indagati o imputati e dei loro legali difensori e a effettuare una reportistica periodica sull'andamento dei procedimenti penali in corso.</p>	Accettabile con controllo

## 15. Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

### Reati presupposto

<b>Codice Penale</b>	<b>art. 727 bis</b>	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	<b>art. 733 bis</b>	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
<b>Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)</b>	<b>art. 137</b>	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	<b>art. 256</b>	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	<b>art. 257</b>	Reati in materia di bonifica dei siti
	<b>art. 258</b>	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	<b>art. 259</b>	Traffico illecito di rifiuti
	<b>art. 260</b>	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	<b>art. 260 bis</b>	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	<b>art. 279</b>	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
<b>L. 150/1992</b>	<b>art. 1 - 3 bis, 6</b>	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
<b>L. 549/1993</b>	<b>art. 3</b>	Reati in materia di ozono e atmosfera
<b>D.lgs. 202/2007</b>	<b>art. 8, 9</b>	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
Gestione rifiuti	Raccolta, trasporto, conservazione, smaltimento ed ogni altra attività necessaria per la gestione del "ciclo rifiuti".	La gestione dei rifiuti è affidata ad un soggetto esterno Società. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alle sue competenze in materia di sicurezza, partecipa alla scelta del sito di stoccaggio dei rifiuti.	Accettabile con controllo

		<p>Il Responsabile Gestione Tecnico Amministrativa gestione rifiuti dovrà riferire tempestivamente, con apposita relazione scritta da inviarsi ogni tre mesi all'organismo di vigilanza, sui risultati delle verifiche periodiche che è chiamato a svolgere, con particolare riferimento alle procedure relative al concreto svolgimento dell'attività di Registrazione ciclo rifiuti speciali gestione rifiuti ed alla loro conformità alla normativa vigente. L'Odv procede con verifiche a campione per assicurarsi il rispetto della normativa in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.</p> <p>L'Odv deve predisporre una redazione, ove non già previsto, di un registro relativo alla raccolta, trasporto, conservazione e smaltimento rifiuti</p>	
--	--	--	--

**16. Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Reati presupposto		
<p><b>D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)</b></p>	<p><b>art. 22 comma 12 bis</b></p>	<p>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero di lavoratori irregolari superiore a tre;</li> <li>- impiego di minori in età non lavorativa;</li> <li>- sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</li> </ul>

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al presente articolo, ha individuato le seguenti attività di rischio-reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio	Possibili modalità di condotta	Obblighi di comportamento e procedura da	Indice del rischio (p x d)
--------------------	--------------------------------	--	----------------------------

		<b>adottare e implementare</b>	
Rapporti contrattuali e commerciali	Perfezionamento di rapporti contrattuali volti ad agevolare associazioni criminali transnazionali.	Si rinvia a quanto previsto in materia di reati associativi di cui all'art. 24 ter del Decreto in relazione alle attività a rischio (Affidamento incarichi professionali; Selezione fornitori e partners commerciali; Selezione e assunzione del personale; Acquisto di beni o servizi; Gestione di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'OdV deve procedere a controlli semestrali a campione sui contratti stipulati dalla società. Predisposizione di una check list di documenti da richiedere all'atto della stipula del contratto.	Accettabile con monitoraggio
Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale	Assunzione di personale lavoratore straniero con violazione della norma sull'immigrazione clandestina	La società si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti. L'Amministratore all'atto dell'assunzione (anche a tempo determinato) di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286. L'OdV procede a controlli a campione e verifica la documentazione del personale lavoratore straniero.	Accettabile con monitoraggio

### 17. Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Reati di istigazione al razzismo e xenofobia

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Legge 654/1975</b>	<b>art. 3, comma 3-bis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</li> <li>- propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra</li> </ul>

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose riferite ai reati di razzismo e xenofobia.

In dettaglio, l'art. 25-terdecies prevede che: "1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.* 2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma*

*1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."*

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che: "*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. "*

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Considerate le attività svolte dalla Società la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello.

Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment con il personale aziendale.

Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

1. le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Società potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità, acquisto di bitcoin o pagamento riscatti ransomware.
2. le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione come anche associativismo a Social con associazioni non riconosciuti;

3. l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica.

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

<b>Attività a rischio</b>	<b>Possibili modalità di condotta</b>	<b>Obblighi di comportamento e procedura da adottare e implementare</b>	<b>Indice del rischio (p x d)</b>
donazioni, altre liberalità, pubblicità e sponsorizzazioni - attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale	Perfezionamento di rapporti contrattuali volti ad agevolare associazioni criminali di istigazione al razzismo e xenofobia	Si rinvia a quanto stabilito dal codice Etico ed eventuale Regolamento Interno relativo agli usi di internet, Pc ...	Accettabile con monitoraggio
affitto dei locali e di spazi aziendali	Perfezionamento di rapporti contrattuali volti ad agevolare associazioni criminali di istigazione al razzismo e xenofobia	Vietato subaffitto ad attività diverse da quelle svolte della Società	Accettabile con monitoraggio